



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 19 novembre 2007

N. della Sezione:
2852/2007

OGGETTO:

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA.

Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario, ai sensi dell'art. 1, commi 647 e 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La Sezione

Viste le relazioni del 16 luglio 2007 e del 14 novembre 2007 con le quali il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Guido Salemi;

PREMESSO:

L'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha statuito che *“in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio*

decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali”.

Il successivo comma 648 ha disposto che *“al fine di consentire il reclutamento straordinario, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008”.*

L'Amministrazione ha sottoposto al parere della Sezione lo schema di regolamento individuato dalla summenzionata disposizione legislativa, evidenziando che il provvedimento stesso si inserisce in un disegno governativo di più ampio respiro, inteso ad affrontare le maggiori criticità del sistema universitario italiano, individuabili nell'elevata età media del corpo docente, nella scarsa mobilità dei docenti, ricercatori e studenti e nella difficoltà per il sistema universitario di favorire l'accesso dei migliori laureati nelle strutture che in Italia svolgono ricerca scientifica.

Con parere interlocutorio reso nell'adunanza del 23 luglio 2007, la Sezione ha invitato l'Amministrazione a pronunciarsi sui *“dubbi e le perplessità”* che sullo schema di regolamento erano stati formulati dal Consiglio universitario nazionale e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

In particolare, come osservato dalla Sezione, non sembravano venuti meno i dubbi sulla legittimità di circoscrivere il concorso a soggetti in possesso di particolare requisiti (dottorato di ricerca, contratti di ricerca ovvero svolgimento di attività di ricerca nei due anni precedenti al bando e dopo un periodo di cinque anni dal conseguimento della laurea), posto che, alla stregua della normativa vigente (art. 1, comma 7, legge 4 novembre

2005, n. 230), detti requisiti rilevavano come “*titoli preferenziali*”, mentre continuava a costituire condizione per la partecipazione al concorso il mero possesso della laurea. Sul piano della comprensione terminologica, non risultava, poi, chiaro cosa dovesse intendersi all’art. 4 per “*parte istituzionale*” della commissione giudicatrice, ossia se con essa potesse intendersi la partecipazione di soggetti che, pur docenti di prima fascia della “*stessa o di altra università*”, appartenevano a settori completamente estranei a quello per il quale era bandito il concorso.

Con relazione del 14 novembre 2007, l’Amministrazione ha inviato un nuovo testo, affermando di avere provveduto alla riformulazione secondo le osservazioni pervenute.

CONSIDERATO:

1. La Sezione constata che le osservazioni di maggior rilievo formulate nel parere interlocutorio, anche sulla base dei pareri del CUN e del CRUI, sono state accolte.

In particolare, l’eliminazione dei requisiti di ammissione riconduce a legittimità il regolamento che al riguardo non può incidere sulla relativa normativa primaria. I requisiti peraltro sono stati trasformati in titoli preferenziali nell’intento, ovviamente, di privilegiare quanti hanno già fatto ricerca nell’ambito universitario: non può che prendersi atto della scelta, a condizione che l’entità del punteggio preferenziale non reintroduca nella sostanza delle condizioni di ammissione.

Alla stregua di tale principio si procederà alla valutazione delle relative disposizioni.

Quanto alla componente “*istituzionale*” delle commissioni, fermo che in questo caso i profili di merito sono prevalenti, non può non convenirsi che la nuova composizione appare più coerente con i contenuti scientifici della verifica da effettuarsi.

2. Venendo alle singole disposizioni, si osserva quanto segue.

2.1. L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, precisando che esso contiene la nuova disciplina che sarà applicata ai

concorsi per posti di ricercatore universitario banditi successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Al riguardo si esprime l'avviso che debba essere espunto il termine "*presente*" e che le due frasi che compongono il primo comma possano essere unite dalla congiunzione "e"; inoltre, va espunta la frase finale "*ivi compresi quelli relativi ai posti di reclutamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*", dal momento che, per effetto dell'art. 3 del d.l. 7 settembre 2007 n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176, è venuta meno la possibilità di attribuire per il 2007 un numero aggiuntivo di posti di ricercatore.

Il comma 2 è estraneo all'oggetto indicato nel titolo dell'articolo e quindi va soppresso. Le definizioni di "*Ministro*" e "*Ministero*" possono essere inserite nell'articolo 2.

2.2. L'articolo 2 si occupa della disciplina dei bandi di concorso.

Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni:

a) - al primo comma, dopo la parola "*Ministro*" vanno aggiunte le parole "*dell'università e della ricerca, di seguito "Ministro"*";

b) - al quarto comma, dopo la parola "*sito*", il termine "*web*" va sostituito dalle parole "*istituzionale ai sensi dell'art. 53 del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82*";

c) - sempre al quarto comma dopo la parola "*Ministero*" vanno aggiunte le parole "*dell'università e della ricerca, di seguito "Ministero"*";

d) - l'avverbio "*comunque*" contenuto nel quinto comma, va soppresso.

2.3. - L'articolo 3 disciplina la composizione delle commissioni giudicatrici e definisce gli elementi di giudizio della commissione ai fini della valutazione dei concorrenti.

Le commissioni giudicatrici sono formate da sei membri, dei quali, tre professori della stessa o di altre università designati dal Senato

accademico, e tre professori afferenti al macro settore per cui è bandito il concorso, designati dalle strutture didattiche e scientifiche dell'ateneo.

Su tale nuova composizione che, come già detto, elimina la “*parte istituzionale*” già prevista nel testo precedente all'articolo 4, non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto agli elementi di giudizio, gli stessi sono individuati dal quarto comma dell'articolo: su di essi non si hanno osservazioni, salvo quel che riguarda il punteggio attribuito ai titoli preferenziali (lett. a)

Come specificato dal successivo art. 4, i “*titoli preferenziali*” sono riferiti al possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo riconosciuto equipollente, ovvero allo svolgimento, dopo il conseguimento della laurea, di attività di ricerca come titolare di assegno di ricerca o come contrattista o collaboratore coordinato e continuativo.

Ad avviso della Sezione, il “*peso*” che l'Amministrazione intende attribuire a tali titoli è eccessivo, tenuto conto del ruolo centrale che nel concorso in questione assume la produzione scientifica dei candidati e la qualità della stessa; la percentuale di 40 che si attribuisce rischia di trasformare la preferenza in una vera e propria “*riserva*”.

In ogni caso è illegittima la previsione che tale punteggio sia quello minimo, lasciando così le commissioni arbitre di stabilire percentuali ancora più alte che renderebbero irrilevanti le possibilità di soggetti diversi.

Pertanto si deve quantomeno disporre che i titoli in questione debbano essere valutati in misura “*non superiore*” al 40 per cento del punteggio attribuibile.

2.4. L'art. 4 indica i “*titoli preferenziali*” e pone le regole in ordine alla loro documentazione e ad eventuali titoli equipollenti.

Non si hanno osservazioni da formulare.

2.5. L'art. 5 stabilisce che, ai fini della valutazione esterna dei candidati, l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) costituisca e aggiorni annualmente due liste di esperti revisori,

articolate per i settori scientifico-disciplinari, di cui una composta da professori delle università statali o da dirigenti e primi ricercatori degli enti di ricerca italiani e l'altra da studiosi di alta qualificazione impiegati stabilmente presso università ed enti di ricerca stranieri o internazionali.

La valutazione della produzione scientifica presentata dai concorrenti è affidata al giudizio di sei esperti revisori.

Non si hanno osservazioni da formulare.

2.6. L'art. 6 prevede che gli esperti revisori trasmettano al Ministero per via telematica, separatamente ed indipendentemente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, un giudizio circostanziato ed analitico sulla qualità della produzione scientifica presentata dai concorrenti, riassunto con un voto da 0 a 4.

Non si hanno osservazioni da formulare.

2.7. L'art. 7 disciplina la fase della procedura relativa alla c.d. valutazione interna dei concorrenti.

In particolare, la Commissione, ricevuti i giudizi degli esperti revisori formula una graduatoria temporanea per ciascun profilo, assegnando ad ognuno dei concorrenti un punteggio dato dalla media dei voti complessivi assegnati dagli esperti revisori; da tale graduatoria sono esclusi i concorrenti che hanno riportato un punteggio inferiore o eguale a 2. Per ciascun profilo, la commissione prepara, poi, una lista ristretta di concorrenti, formata da coloro che si trovano nel quarto superiore della graduatoria, compresi gli eventuali *ex aequo*.

I concorrenti, inclusi nella lista ristretta tengono un seminario pubblico sui risultati da essi stessi ritenuti più interessanti e significativi della propria ricerca. La commissione valuta la padronanza delle conoscenze e delle metodologie scientifiche, nonché le capacità espositive e comunicative di ciascun concorrente.

Non si hanno osservazioni da formulare.

2.8. L'art. 8 disciplina l'attribuzione del punteggio e la formazione della graduatoria finale.

Le parole “*e voto doppio del presidente*”, che si trovano alla fine del primo comma, vanno sostituite dalle parole “*in caso di parità prevale il voto del presidente*”; al terzo comma, i verbi rinunciare e decadere vanno posti al congiuntivo.

Per il resto, non si hanno osservazioni da formulare.

2.9. L’art. 9 disciplina la ripartizione delle risorse per il reclutamento straordinario di ricercatori.

Stante il sopraggiunto art. 3 del citato d.l. n. 147 del 2007, si esprime l’avviso che debba essere espunto il terzo comma dell’articolo in esame; per il resto non si hanno osservazioni da formulare.

2.10. L’art. 10 detta norme transitorie sulle quali non si hanno osservazioni da formulare.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni sopra formulate.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

L’Estensore
(Guido Salemi)

Il Segretario dell’ Adunanza
(Sara Foderaro)